

IMMOBILI ESTERI ALLA PROVA DEL QUADRO RW DI UNICO 2012 PF

Abstract – *I contribuenti che hanno detenuto immobili in uno Stato estero, o che hanno effettuato operazioni finanziarie in relazione ad essi, devono dichiararlo tramite il quadro RW del modello Unico 2012 – PF. Nello scritto, dopo aver brevemente delineato la normativa di riferimento, viene illustrata la compilazione di tale quadro e vengono altresì proposte alcune esemplificazioni.*

Anche nella versione 2012 del modello Unico – PF, fascicolo 2, compare l'ormai abituale quadro RW destinato all'inserimento dei dati relativi agli investimenti detenuti all'estero ed ai trasferimenti finanziari da e per l'estero. In tale ambito rientrano, naturalmente, anche l'acquisto, la vendita, o la semplice detenzione di immobili esteri.

L'obbligo dichiarativo in oggetto è stato introdotto ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, per prevenire movimenti illeciti di denaro ed altre attività finanziarie tra paesi esteri. Il quadro RW, pertanto, non ha carattere reddituale, ma assume rilievo soltanto ai fini del predetto monitoraggio.

I contribuenti che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello Unico 2012 – PF devono compilare, sussistendone i presupposti, anche il quadro RW. I soggetti che, invece, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o possono effettuarla attraverso il modello 730/2012, avvalendosi dell'assistenza fiscale prestata dai C.A.F., devono presentare separatamente il quadro RW, unitamente al solo frontespizio del modello Unico 2012 – PF, attenendosi alle modalità ed ai termini di presentazione previsti per tale ultimo modello.

Monitoraggio fiscale: articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, numero 167.

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del T.U.I.R., residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Formano oggetto di dichiarazione nel predetto quadro RW gli immobili esteri (compresi quelli situati negli altri Stati facenti parte della UE) detenuti alla data del 31 dicembre 2011, nonché i trasferimenti di natura finanziaria effettuati nel corso del 2011 per un ammontare complessivo superiore a 10.000 euro. Ai fini della verifica del superamento di tale soglia, occorre considerare gli importi trasferiti in valore assoluto: nel caso in cui, ad esempio, sia stato realizzato un investimento di 5.000 euro ed un disinvestimento di 6.000 euro, l'obbligo dichiarativo sussiste, giacché il valore assoluto delle operazioni è pari a 11.000 euro e, quindi, superiore alla predetta soglia di esenzione.

Immobili esteri da indicare in dichiarazione anche se non produttivi di reddito in Italia

In passato l'Amministrazione Finanziaria aveva escluso dall'obbligo dichiarativo gli immobili esteri non locati, tenuti a disposizione del contribuente, e situati in quei paesi che, non assoggettandoli a tassazione, non determinavano alcun relativo reddito imponibile in Italia ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR (in tal senso, circ. 9/E del 2002).

Dal periodo d'imposta 2009, però, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che devono essere indicati tutti gli immobili esteri, anche se non produttivi di reddito in Italia, a meno che il loro valore sia inferiore a 10.000 euro (ris. 412/E del 2008, circ. 43/E del 2009, circ. 49/E del 2009).

Per quanto concerne i soggetti tenuti alla dichiarazione degli immobili esteri, l'obbligo sussiste, per quel che qui interessa, in capo alle persone fisiche residenti in Italia.

A tal proposito, occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 2, del T.U.I.R., per cui "... si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile".

Peraltro, nella circolare del 4 dicembre 2001, numero 99/E, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che sono soggetti a tale obbligo dichiarativo anche "... i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato", che sono egualmente considerati come fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del T.U.I.R.

Sono previste esenzioni dall'obbligo dichiarativo soltanto per alcune tipologie di soggetti che lavorano continuativamente all'estero per lo Stato italiano o in zone di frontiera, e per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni relative al cosiddetto "scudo fiscale".

Soggetti esonerati dall'obbligo di compilazione del quadro RW

1. Le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.
2. I contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
3. I contribuenti che si sono avvalsi della normativa sul cosiddetto "scudo fiscale" sulla base di quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, relativamente agli immobili oggetto di regolarizzazione, sempreché abbiano presentato la dichiarazione riservata nel corso del 2010 (per quanto riguarda le attività oggetto di operazioni di regolarizzazione l'esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto, permanendo all'estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale).

È opportuno precisare, inoltre, che se l'immobile estero è detenuto in regime di comunione, ogni soggetto deve dichiarare la sua compartecipazione, sempreché ovviamente il relativo valore sia superiore a 10.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì stabilito che nel caso di usufrutto dell'immobile estero, anche l'usufruttuario è tenuto alla compilazione del quadro RW (vedi riquadro).

Infine, mette conto di evidenziare che l'obbligo dichiarativo sussiste anche nell'ipotesi di immobili ubicati in Italia, ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.

Obblighi dichiarativi per i titolari di diritti reali su immobili esteri

- ✓ Con la circolare numero 45/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tutti i titolari di diritti reali su uno stesso immobile estero dovevano compilare il quadro RW, qualora i diritti in questione risultassero di valore superiore a 10.000 euro.
- ✓ Pertanto, in caso di esistenza della nuda proprietà e dell’usufrutto in relazione ad uno stesso bene immobiliare, entrambi i titolari devono procedere alla presentazione del quadro RW, se il valore del diritto è superiore a 10.000 euro.
- ✓ Con la risoluzione numero 142/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si deve procedere alla determinazione del valore dei diritti in questione: il Fisco ha stabilito, infatti, che occorre fare riferimento al costo storico maggiorato delle relative spese (notarili, di intermediazione, etc, esclusi gli interessi passivi), senza la necessità che tale valore formi oggetto di aggiornamento anno per anno. Così il valore della nuda proprietà può evincersi, ad esempio, dall’atto di acquisto dell’immobile, e quello dell’usufrutto dall’atto costitutivo di tale diritto.

Per quanto concerne i trasferimenti, formano oggetto di obbligo dichiarativo quelli effettuati dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero, nonché quelli cosiddetti “estero su estero”. L’indicazione nella sezione III del quadro RW è comunque obbligatoria anche se al 31 dicembre 2011 il contribuente non deteneva più alcun investimento all’estero, perché aveva realizzato in precedenza il disinvestimento integrale. Lo stesso obbligo dichiarativo di tali trasferimenti sussiste anche nell’ipotesi in cui gli stessi siano stati effettuati tramite intermediari residenti, non residenti, o direttamente con trasporto al seguito.

Non devono essere dichiarati, invece, i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero, gli acconti versati per acquisti o investimenti esteri non ancora realizzati nel 2011, nonché l’incremento di investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti, come i canoni di locazione di un immobile sito all’estero.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

La versione 2012 del modello Unico – PF non riserva alcuna novità rispetto all’anno precedente, per quanto attiene al quadro in oggetto. Anche quest’anno, infatti, quest’ultimo si presenta suddiviso in tre sezioni: la prima è destinata all’indicazione dei trasferimenti da e verso l’estero di certificati e titoli finanziari attraverso soggetti non residenti e per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria; la seconda è riservata a contenere i dati relativi agli investimenti

all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria al 31 dicembre 2011; la terza sezione, infine, è dedicata ai trasferimenti effettuati nel 2011 da e verso l'estero che hanno riguardato gli investimenti e le attività finanziarie detenute, appunto, all'estero (di cui alla sezione II).

La prima sezione non ha alcuna rilevanza ai fini del settore immobiliare, mentre la seconda appare fondamentale in relazione agli immobili detenuti all'estero alla data del 31 dicembre 2011.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2011	Codice Stato estero		Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
	1		2	3	4
RW4	1		2	3	4
				,00	<input type="checkbox"/>
RW5	1		2	3	4
				,00	<input type="checkbox"/>
RW6	1		2	3	4
				,00	<input type="checkbox"/>
RW7	1		2	3	4
				,00	<input type="checkbox"/>
RW8	1		2	3	4
				,00	<input type="checkbox"/>
RW9	1		2	3	4
				,00	<input type="checkbox"/>

Come si può notare dalla relativa raffigurazione, la sezione è composta dai righe che vanno da RW4 a RW9 ed ognuno di essi è suddiviso in 4 colonne.

Nella colonna 1 deve essere inserito il codice corrispondente allo Stato estero in cui è situato l'immobile (si veda l'apposito riquadro), mentre quella successiva deve essere sempre compilata con il numero "15", corrispondente alla codifica relativa alla detenzione di immobili esteri.

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERAT	208	SINT MAARTEN (DUTCH PAR)	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTA' DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	071
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	068
AUSTRIA	008	CURACAQ	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETONIA	258	PERÙ	053	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FUJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TUNISIA	075
BONAIRE S. EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MADAGASCAR	104	RAS EL KAIMAH	242	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADEIRA	235	REGNO UNITO	031	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUJIJAYRAH	241	MALAWI	056	REUNION	247	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAYSIA	106	ROMANIA	061	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALDIVE	127	RUANDA	151	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALI	149	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UGANDA	132
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALTA	105	SAHARA OCCIDENTALE	166	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MAN ISOLA	203	SAINT KITTS E NEVIS	195	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GIAMAICA	082	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT LUCIA	199	URUGUAY	080
CAMBODIA	135	GIAPPONE	088	MAROCCO	107	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MARSHALL (ISOLE)	217	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARTINICA	213	SALOMONE ISOLE	191	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIORDANIA	122	MAURITANIA	141	SALVADOR	064	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITIUS	128	SAMOA	131	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAYOTTE	226	SAINT BARTHELEMY	293	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MELILLA	231	SAINT PIERRE E MIQUELON	187	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MESSICO	046	SAO TOME E PRINCIPE	152	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SENEGAL	182	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MIDWAY ISOLE	177	SEYCHELLES	189	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MOLDAVIA	265	SERBIA	289	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123	MONGOLIA	110	SHARJAH	243		
CHAGOS ISOLE	255	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SIERRA LEONE	153		
CHRISTMAS ISLAND	282					SINGAPORE	147		

La colonna numero tre deve essere compilata con il valore del bene immobile: si tratta dell'importo indicato nell'atto di acquisto e maggiorato degli eventuali oneri accessori, come, ad esempio, le spese notarili e di intermediazione, esclusi, però, gli interessi passivi. Il valore deve essere indicato sempre in euro: pertanto, in caso di utilizzo di una diversa valuta, deve essere effettuato preventivamente il cambio in euro utilizzando i tassi previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2012, recante "Accertamento per l'anno 2011 del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227".

L'ultima colonna, la numero 4, non ha alcuna rilevanza ai fini della dichiarazione degli immobili esteri.

La sezione III, composta dalle otto colonne dei righi da RW10 a RW14, deve essere utilizzata per la dichiarazione dei flussi finanziari da e verso l'estero che hanno interessato gli immobili esteri indicati nella sezione due, come, ad esempio, nell'ipotesi di canoni percepiti dalla locazione degli immobili esteri indicati nella sezione precedente.

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2011	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		
	1	2	3	4	5	6	7
RW10							
	Numero del conto corrente		Data		Importo		
	6			7	giorno	mese	anno
							8
							,00
RW11							
	6			7			8
							,00
RW12							
	6			7			8
							,00
RW13							
	6			7			8
							,00
RW14							
	6			7			8
							,00

Nella prima colonna deve sempre essere inserito il codice corrispondente allo Stato estero in cui è ubicato l'immobile, mentre nella seconda la codifica relativa al tipo di operazione.

Tipo di trasferimento effettuato, da indicare nella colonna 2 della Sezione III del quadro RW.

- ³⁵/₁₇ "1" per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia.
³⁵/₁₇ "2" per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero.
³⁵/₁₇ "3" per i trasferimenti dall'estero sull'estero.

Anche in questa sezione, come per la precedente, la colonna 3 deve sempre recare il codice "15" relativo, appunto, all'investimento immobiliare.

Le colonne quattro, cinque e sei sono destinate a contenere i riferimenti e le coordinate bancarie dell'istituto italiano attraverso il quale è avvenuto il flusso finanziario.

Le ultime due colonne, sette e otto, devono recare, invece, la data di effettuazione dell'operazione e l'ammontare espresso in euro (pertanto, in caso di operazione in valuta diversa, dovrà essere effettuato il cambio in euro).

Sezione III del quadro RW: casi particolari.

- ³⁵/₁₇ Nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari deve essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
- ³⁵/₁₇ Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.

Qualora i righi del quadro RW non siano sufficienti per la completa dichiarazione delle operazioni, è possibile utilizzare un ulteriore modulo: in tal caso, ciascuno di essi deve essere numerato progressivamente.

Per quanto concerne, infine, il profilo sanzionatorio, la mancata compilazione del quadro RW, laddove, invece, prevista, comporta l'irrogazione di pesanti sanzioni: oltre a quella stabilita nella misura dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, infatti, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca di beni italiani corrispondenti al valore della sanzione principale.

ESEMPLIFICAZIONI

Simulazione 1

Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, ha detenuto, nel 2011, un immobile del valore di 500.000 euro, situato a New York, non locato e tenuto a disposizione.

Il modello RW deve essere compilato soltanto nella sezione II come di seguito rappresentato.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2011	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1 069	2 15	3 500.000,00	4 <input type="checkbox"/>

Simulazione 2

Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, ha locato, nel 2011, il proprio appartamento, del valore di euro 300.000, situato in Spagna, percependo un canone di locazione di euro 15.000, corrisposto dall'affittuario tramite bonifico bancario dalla Spagna verso il conto corrente italiano del locatore, ricevuto il 3 gennaio 2011.

Il quadro RW, in tale ipotesi, deve essere compilato sia nella sezione II che nella sezione III, come rappresentato nella seguente raffigurazione.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2011	RW4	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
		1 067	2 15	3 300.000,00	4 <input type="checkbox"/>

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2011	RW10	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
		1 067	2 1	3 15	4 0326810400	5 SELBIT2B
		Numero del conto corrente	Data			Importo
		6 00001234567890	7 giorno 03	8 mese 01	9 anno 2011	8 15.000,00

30 luglio 2012

Alessandro Borgoglio